



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Parlamento europeo
Pubblicazione n. 4

**Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia**
sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

**Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali di sezione**

PREMESSA

Le norme per lo svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono contenute, fondamentalmente:

- nella legge 24 gennaio 1979, n. 18;
- nel decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
- infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, dopo avere stabilito, al comma 1, che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 147/2013, si svolgano in due giornate (domenica e lunedì), al successivo comma 2 ha però altresì stabilito che: "In occasione dello svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica". Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l'anno 2024 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle votazioni e l'accertamento del numero dei votanti.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte le unite specifiche istruzioni.

* * *

Qualora nella sezione si svolgano, oltre all'elezione dei membri del Parlamento europeo, elezioni regionali e/o elezioni amministrative, ai seggi elettorali sono fornite pubblicazioni distinte per ogni tipo di consultazione.

In tale circostanza, gli uffici di sezione nei quali si svolgono contemporaneamente più consultazioni elettorali devono tenere presente che:

- 1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte de-

- vono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
- 2) i registri (maschile/femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
 - 3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
 - 4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione del Parlamento europeo;
 - 5) conclusa la votazione alle ore 23 della domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando da quella del Parlamento europeo e continuando con le elezioni regionali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
 - 6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale prima dello scrutinio stesso;
 - 7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo;
 - 8) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le altre consultazioni elettorali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti tali consultazioni;
 - 9) concluso lo scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo, il seggio rinvia alle ore 14 di lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
 - 10) lo scrutinio per le elezioni regionali e, a seguire, quello per le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali, inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;
 - 11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

Roma, aprile 2024

INDICE

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi.....pag. 15

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1

La composizione del seggio elettorale

- 1.1. Composizione del seggio e validità delle operazioni pag. 21
- 1.2. Obblighi e sanzioni pag. 21
- 1.3. Qualifica di pubblico ufficiale pag. 21

CAPITOLO 2

Il presidente del seggio

- 2.1. Nomina e sostituzione del presidente pag. 21
- 2.2. Compiti e poteri del presidente pag. 22
- 2.3. Poteri di polizia del presidente pag. 23

CAPITOLO 3

Il vicepresidente del seggio

- 3.1. Funzioni del vicepresidente pag. 24

CAPITOLO 4

Gli scrutatori

- 4.1. Nomina e sostituzione degli scrutatori pag. 24
- 4.2. Compiti degli scrutatori pag. 25
- 4.3. Funzione consultiva degli scrutatori pag. 25
- 4.4. Potere di decisione degli scrutatori pag. 26

CAPITOLO 5

Il segretario del seggio

- 5.1. Nomina del segretario pag. 26
- 5.2. Compiti del segretario pag. 27
- 5.3. Verbale delle operazioni del seggio pag. 27

CAPITOLO 6

Il seggio ospedaliero, il seggio speciale e il seggio volante

- 6.1. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero ... pag. 28
- 6.2. Costituzione del seggio specialepag. 28

6.3. Composizione e insediamento del seggio speciale	pag. 28
6.4. Il segretario del seggio speciale	pag. 28
6.5. Compiti del seggio speciale	pag. 29
6.6. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	pag. 29

CAPITOLO 7

I rappresentanti di lista

7.1. Designazione dei rappresentanti di lista	pag. 30
7.2. Facoltà dei rappresentanti di lista	pag. 31
7.3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista	pag. 33
7.4. Sanzioni per i rappresentanti di lista	pag. 33

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8

Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

8.1. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	pag. 35
8.2. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	pag. 36
8.3. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti	pag. 38
8.4. Arredamento della sala della votazione	pag. 38
8.5. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	pag. 40
8.6. Custodia della sala della votazione	pag. 41

CAPITOLO 9

La costituzione del seggio

9.1. Insediamento dei componenti del seggio	pag. 41
9.2. Ammissione dei rappresentanti di lista	pag. 42
9.3. Persone che possono entrare nella sala della votazione	pag. 42
9.4. Accesso nella sala della votazione	pag. 43

CAPITOLO 10

Sanzioni penali

10.1. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi	pag. 43
10.2. Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio	pag. 44

10.3. Chi può promuovere l'azione penalepag. 44

CAPITOLO 11

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

11.1. Accertamento dell'arredamento della sala della votazionepag. 45
 11.2. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della
 sezione e altri adempimenti preliminaripag. 45

CAPITOLO 12

La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

12.1. Insediamento dei componenti del seggio specialepag. 46
 12.2. Determinazione dell'orario di raccolta del voto da parte
 del seggio specialepag. 47
 12.3. Determinazione dell'orario di raccolta del voto da parte
 del seggio volantepag. 47
 12.4. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei
 per la raccolta del voto da parte del seggio speciale
 e del seggio volantepag. 48

CAPITOLO 13

Autenticazione delle schede di votazione

13.1. Colore delle schede di votopag. 48
 13.2. Autenticazione delle schede: firma e timbraturapag. 48
 13.3. Determinazione del numero delle schede
 da autenticare in base al numero degli elettori
 della sezionepag. 49
 13.4. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede
 da autenticare e controllo della conformità alla legge
 dei modelli di schedapag. 49
 13.5. Apertura del plico sigillato contenente il bollo
 della sezionepag. 50
 13.6. Timbratura delle schedepag. 51
 13.7. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 15
 del sabato e custodia della salapag. 51

**PARTE TERZA
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

CAPITOLO 14

Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

14.1. Ricostituzione del seggio alle ore 15 del sabatopag. 53
 14.2. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettoralepag. 53

14.3. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	pag. 53
---	---------

CAPITOLO 15

Le operazioni di votazione

15.1. Apertura della votazione	pag. 54
15.2. Ammissione degli elettori alla votazione	pag. 55
15.3. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	pag. 57
15.4. Identificazione degli elettori	pag. 57
15.5. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)	pag. 59
15.6. Consegna all'elettore della scheda e della matita e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto	pag. 60
15.7. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	pag. 61
15.8. Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio e inserimento della scheda nell'urna	pag. 61
15.9. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	pag. 62

CAPITOLO 16

Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori

16.1. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	pag. 63
16.2. Studenti fuori sede ammessi a votare con attestazione del sindaco di temporaneo domicilio	pag. 63
16.3. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera.....	pag. 65
16.4. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati presentatisi nella circoscrizione elettorale; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	pag. 65
16.5. Militari delle forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	pag. 66
16.6. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	pag. 67

16.7. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	pag. 67
16.8. Elettori disabili fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	pag. 68

CAPITOLO 17

Casi anomali nel corso della votazione

17.1. Elettore che viene allontanato dalla cabina	pag. 73
17.2. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore	pag. 73
17.3. Elettore che non restituisce la scheda	pag. 74
17.4. Elettore che non vota nella cabina	pag. 74
17.5. Elettore che riconsegna una scheda deteriorata	pag. 74
17.6. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	pag. 75
17.7. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	pag. 75

CAPITOLO 18

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

18.1. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	pag. 77
18.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	pag. 78

CAPITOLO 19

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

19.1. Votazione dei detenuti	pag. 79
19.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	pag. 80

CAPITOLO 20

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

20.1. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	pag. 81
20.2. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente....	pag. 81
20.3. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	pag. 82
20.4. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	pag. 82

20.5. Altri adempimenti al rientro del seggio volante
o speciale nella sezione di appartenenzapag. 84

CAPITOLO 21

Chiusura della votazione

21.1. Operazioni di votazione fino alle ore 23 del sabato.
Sospensione della votazione. Riapertura delle operazioni
di votazione alle ore 7 della domenica.
Chiusura della votazione alle ore 23 della domenicapag. 84

21.2. Sgombero del tavolo del seggio.
Raccolta e custodia delle matite copiativepag. 85

CAPITOLO 22

**Le operazioni di accertamento da compiere prima
di iniziare lo scrutinio**

22.1. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale,
alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiuntepag. 86

22.2. Controllo del numero dei votanti in base al registro
per l'annotazione del numero di tesserapag. 88

22.3. Formazione e spedizione del plico contenente le liste
degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione
del numero di tesserapag. 88

22.4. Accertamento del numero delle schede autenticate
nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate
subito dopo la costituzione del seggiopag. 89

22.5. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la
votazione. Formazione e spedizione del plico contenente
le schede avanzate (autenticate e non autenticate)pag. 90

**PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

CAPITOLO 23

Le operazioni preliminari allo scrutinio

23.1. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatoripag. 91

CAPITOLO 24

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

24.1. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni
di scrutiniopag. 91

24.2. Sospensione delle operazioni di scrutinio
non completate per cause di forza maggiorepag. 92

CAPITOLO 25

Sistema elettorale e salvaguardia della validità del voto

25.1. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italiapag. 92

25.2. Principio di salvaguardia della validità del voto.
Univocità e non riconoscibilità del votopag. 93

CAPITOLO 26

Le operazioni di scrutinio

26.1. Inizio dello scrutiniopag. 102

26.2. Spoglio e registrazione dei votipag. 102

26.3. Schede nulle e schede bianchepag. 103

26.4. Riepilogo del numero delle schede annullate durante
le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso
dello scrutiniopag. 105

26.5. Schede con voti contestatipag. 106

26.6. Operazioni di controllo dello spoglio.....pag. 107

26.7. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della
congruità delle cifre da riportare nel verbalepag. 107

26.8. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione
nel verbale.....pag. 108

26.9. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati
della votazione e dello scrutiniopag. 109

26.10. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei
plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.....pag. 109

CAPITOLO 27

Riconsegna del materiale elettorale

27.1. Persone incaricate di ritirare il materiale elettoralepag. 110

27.2. Confezione del plico con il materiale da restituirepag. 110

RIEPILOGO Plichi DA CONFEZIONAREpag. 113

APPENDICE NORMATIVA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)**

Testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati.....pag. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali pag. 149

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettoralepag. 151

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18 (stralcio)

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia pag. 155

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione... pag. 163

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 pag. 165

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale..... pag. 169

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti pag. 173

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate pag. 175

DECRETO-LEGGE 21 maggio 1994, n. 300 (art. 1)

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative pag. 177

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408 (stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo pag. 179

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europeapag. 181

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettoralepag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 aprile 2000, n. 121 (art. 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblicipag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120pag. 187

LEGGE 27 marzo 2004, n. 78 (stralcio)

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consigliopag. 201

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politichepag. 203

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendariepag. 207

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militarepag. 209

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettoralipag. 211

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)pag. 213

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1124)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020pag. 215

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (artt. 1 e 1-ter)pag. 217

GLOSSARIO, ABBREVIAZIONI E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

Rappresentante di lista: rappresentante di una lista di candidati alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti

Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti)

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti-letto assegnati allo stesso seggio speciale

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e

rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

T.U. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*)

Legge n. 18/1979: legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*)

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*)

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*)

D.L. n. 408/1994: decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 (*Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo*)

D.P.R. n. 299/2000: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*)

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...*)

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (*Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie*)

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*)

D.L. n. 7/2024: decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*)

ISTRUZIONI

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1 LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1.1 - Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

1.2 - Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957)

1.3 - Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 2 IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

2.1 - Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte

d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione, prima dell'insediamento del seggio, da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio stesso il sindaco o un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali (TAR Lazio, Latina, Sezione I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 990).

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 34, 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica e, nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni europee con quelle regionali o comunali, tra la domenica e il lunedì.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione di tutte le operazioni elettorali, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

2.2 - Compiti e poteri del presidente

Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.

(Cfr. art. 68, comma 8-bis, T.U. n. 361/1957)

- Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:
- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali, e proteste;
 - contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio – sede di Roma; in appello, Consiglio di Stato).

(Cfr. artt. 130 e 132 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo)

Le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate dall'ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia di ubicazione della sezione elettorale.

(Cfr. art. 18 legge n. 18/1979)

2.3 - Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica

1 - Si riporta l'art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

"1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 17.1.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato – nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni europee in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni regionali o comunali – deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 13.7.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 3 IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

3.1 - Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 34, 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 4 GLI SCRUTATORI

4.1 - Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso

tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n.361/1957 ².

(Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.

È da ritenere che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Nel caso in cui gli scrutatori designati o nominati in sostituzione successivamente si assentino, il presidente (o il vicepresidente) valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

4.2 - Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (paragrafo 13.4);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (paragrafo 15.5);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (paragrafi 23.1 e 26.2);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafo 26.10).

4.3 - Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

² - L'art. 38 del T. U. n.361/1957 è riportato a pag. 124.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

4.4 - Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. *(Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)*

CAPITOLO 5 IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

5.1 - Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

5.2 - Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafo 22.3, 22.5 e 26.10).

5.3 - Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 15/EUR).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Deve essere compilato altresì un estratto del verbale stesso con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 16/EUR).

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli uffici elettorali provinciali, gli uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale nazionale adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati elettorali.

È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale, sia tra il verbale stesso e il suo estratto.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 6

**IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E
IL SEGGIO VOLANTE****6.1 - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero**

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957)

6.2 - Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. art. 9 legge n. 136/1976)

6.3 - Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 9 della mattina del giorno di sabato contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (paragrafi 2.1 e 4.1).

6.4 - Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno

dei due scrutatori le funzioni di segretario.
(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

6.5 - Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

6.6 - Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO 7 I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1 - Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì precedente l'elezione alla segreteria del comune³.

La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di

3 - L'art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato l'art. 25, primo comma, secondo periodo, del T.U. n. 361/1957 prevedendo che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere comunicato al segretario del comune entro il "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata".

cui all'art. 14 della legge n. 53/1990⁴;

- 5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio. (Cfr. art. 12, penultimo comma, legge n. 18/1979; art. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957)

7.2 - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;

4 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 4-quater del decreto-legge n. 7/2024:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato a pag. 171.

- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
- d) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evi- denziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

7.3 - Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

7.4 - Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

8.1 - Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Il giorno di sabato, alle ore 7,30 o comunque prima dell'insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco delle schede di votazione, predisposto e sigillato dalla Prefettura - U. T. G., con l'indicazione sull'involucro esterno del numero complessivo delle schede stesse, risultante anche dall'apposito verbale di consegna rilasciato dal Comune (modello n. 14/EUR);
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) le matite copiative per l'espressione del voto, che devono riportare sul dorso la scritta "Ministero dell'Interno – Servizio Elettorale";
- 4) la lista degli elettori della sezione, distinta in uomini e donne, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 5) la lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare in Italia per i candidati italiani all'elezione del Parlamento europeo, anch'essa autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 6) la copia delle predette liste degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 7) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 8) due copie almeno del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione: una copia deve essere affissa all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio all'interno della sala stessa della votazione;
- 9) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 10) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 11) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del Parlamento europeo;
- 12) una cassetta di legno o scatola di cartone in cui tenere le schede autentiche da consegnare agli elettori;

- 13) il registro, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 14) due esemplari sia dei modelli di verbale per le operazioni del seggio che delle tabelle di scrutinio;
- 15) la serie di Buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- 16) le pubblicazioni e gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 17) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 14/EUR) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato mattina dopo la costituzione del seggio.

Nella lista sezionale di cui al n. 4, il comune avrà apportato delle annotazioni ("VOTA ALL'ESTERO") a fianco dei nominativi dei seguenti elettori:

- elettori residenti negli altri Stati dell'Unione europea che votano per i membri del Parlamento europeo dello Stato dove risiedono;
- elettori residenti negli altri Stati dell'Unione europea che votano nei seggi elettorali istituiti nei predetti Stati dalle nostre Autorità consolari;
- elettori che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio negli altri Stati dell'Unione europea e loro familiari conviventi, che votano anch'essi nei seggi elettorali istituiti nei predetti Stati dalle nostre Autorità consolari;

(Cfr. Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993; art. 3 D.L. n. 408/1994)

Nella medesima lista sezionale di cui al n. 4 il comune avrà apportato ulteriori annotazioni ("VOTA FUORI SEDE") a fianco dei nominativi degli studenti che, essendo temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, per motivi di studio, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, siano stati ammessi a votare nel comune o nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati.

(Cfr. art. 1-ter D.L. n. 7/2024)

Tutti gli elettori che hanno tali annotazioni nella lista sezionale NON devono essere computati tra gli elettori della sezione per l'elezione del Parlamento europeo nelle operazioni di cui al paragrafo 13.3.

8.2 - Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali

(cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

- 3) studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco del comune di temporaneo domicilio;

(Cfr. art. 1-ter D.L. n. 7/2024)

- 4) elettori residenti o che temporaneamente si trovano per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che, pur essendo stati ammessi a votare in un seggio elettorale istituito nel territorio di tali Stati, hanno comunicato al sindaco del comune di iscrizione elettorale l'intenzione di tornare in Italia ad esprimere il voto e perciò votano nella sezione di appartenenza. Tali elettori devono essere computati tra gli elettori della sezione nelle operazioni di cui al paragrafo 13.3.

(Cfr. art. 38 legge n. 18/1979)

- 5) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957)

- 6) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

- 7) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

- 8) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

- 9) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

- 10) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

- a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
- b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;
- c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

8.3 - Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;
- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e il registro, per gli elettori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare, oltre che i verbali del seggio speciale o volante, la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale il sabato pomeriggio prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976, art. 1 D.L. n.1/2006)

8.4 - Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

- a) *Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione*
La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) *Tavolo del seggio*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti;

(Cfr. art. 42, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

c) *Cabine per l'espressione del voto*

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 42, quinto e sesto comma, T.U. n. 361/1957)

d) *Urna per la votazione*

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA». Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna soprattutto il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) *Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate*

da consegnare agli elettori all'atto della votazione

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

f) *Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione*

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e la cassetta o scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

g) *Illuminazione della sala della votazione e delle cabine*

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) *Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini*

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

8.5 - Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;

- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo.⁵

8.6 - Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO 9 LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

9.1 - Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 9 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 4.1.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità

⁵ - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991 (pagina 174).

da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 4.1.

(Cfr. artt. 30, n. 5, 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

9.2 - Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 7.1.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 7.1. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

9.3 - Persone che possono entrare nella sala della votazione

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare in quel seggio (paragrafo 15.2) possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso i seggi elettorali di osservatori internazionali preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e i cui nominativi siano stati comunicati dal Ministero dell'interno per il tramite dei prefetti di ciascuna provincia e dei sindaci dei comuni. Gli osservatori internazionali

non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dei seggi.

(Cfr. art. 1, comma 1124, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

9.4 - Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 2.3.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.
(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 10 SANZIONI PENALI

10.1 - Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

I componenti dei seggi, in sintesi, possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;
- si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- forma falsamente le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera, sostituisce, sopprime o distrugge uno di tali atti veri o fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti;

- enuncia fraudolentemente, nel corso delle operazioni elettorali, come attribuiti a liste o candidati dei voti diversi da quelli realmente espressi;
- concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato;
- contravviene alle disposizioni dell'art. 68 del T.U. n. 361/1957, concernenti le operazioni di spoglio delle schede e di accertamento e attestazione nel verbale del seggio dei voti;
- ostacola, ritarda o rifiuta la trasmissione o consegna di liste elettorali, plichi, schede e altro materiale elettorale o ne opera il trafugamento, anche temporaneo;
- con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori;
- senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'ufficio di presidente, scrutatore o segretario al quale sia stato designato, o non si trova presente al momento dell'insediamento del seggio, o si allontana prima che terminino le operazioni elettorali;
- impedisce o, con specifico riferimento al presidente del seggio, trascura di far entrare in cabina l'elettore.

(Cfr. artt. 94, 98, 100, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

10.2 - Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque disturbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

10.3 - Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o

commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO 11

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

11.1 - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 8.4.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

11.2 - Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione e altri adempimenti preliminari

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 8.2, n. 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- prende nota degli elettori residenti o temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che, ammessi a votare in un seggio elettorale istituito nel territorio di tali Stati, hanno comunicato l'intenzione di tornare in Italia a votare. Di fatto, tale annotazione "controbilancia" quella già apposta dal comune ("VOTA ALL'ESTERO"), ripristinando la condizione di elettore della sezione;

(Cfr. art. 38, comma 2, ultimo periodo, legge n. 18/1979)

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;

- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 1/2006)

È opportuno che i componenti del seggio, il sabato mattina, preferibilmente prima di autenticare le schede di voto, per accelerare le operazioni di scrutinio immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto e all'accertamento del numero dei votanti, provvedano ad annotare nel verbale del seggio la denominazione delle liste e i nomi dei rispettivi candidati, secondo l'ordine di sorteggio risultante dal manifesto con le liste e i candidati stessi.

CAPITOLO 12

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

12.1 - Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 9 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione.

12.2 - Determinazione dell'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il giorno e l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

12.3 - Determinazione dell'orario di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura il giorno e l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del

numero dei votanti e di scrutinio.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n.1/2006)

12.4 - Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976)

CAPITOLO 13

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

13.1 - Colore delle schede di voto

Il colore delle schede di voto è differente per ogni circoscrizione elettorale:

- Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia): colore grigio;
- Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna): colore marrone;
- Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): colore rosso;
- Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria): colore arancione;
- Italia insulare (Sicilia, Sardegna): colore rosa.

13.2 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nella mattinata del sabato.

Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nella sezione si svolgano anche elezioni regionali o comunali, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.
(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

13.3 - Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Per calcolare correttamente il numero degli elettori della sezione:

- occorre detrarre il numero degli elettori che nella lista sezionale hanno le annotazioni di cui al paragrafo 8.1, in fine (residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati dell'Unione europea, oppure studenti "fuori sede" temporaneamente domiciliati in un comune italiano situato in una regione diversa da quella del proprio comune di iscrizione elettorale);
- occorre invece aggiungere sia il numero degli studenti "fuori sede" che sono stati ammessi a votare nella sezione anche se iscritti nelle liste elettorali di un comune situato in un'altra regione, sia il numero degli elettori residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che hanno comunicato al sindaco del comune di iscrizione elettorale l'intenzione di tornare in Italia ad esprimere il voto (paragrafo 8.2, n. 3 e n. 4).

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (paragrafo 8.3, n. 1).

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (paragrafo 8.2, n. 9, lettera b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (paragrafo 8.2, n. 9, lettera c).

13.4 - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto per l'elezione del

Parlamento europeo e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, procedendo successivamente in modo analogo se presso il seggio vi sono altre concorrenti elezioni.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo e delle regioni che ne fanno parte;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate.

(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

13.5 - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.⁶

(Cfr. art. 45, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (paragrafo 8.3, n. 3).

6 - Il fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957 (pagina 148).

13.6 - Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla rispettiva cassetta di legno o scatola di cartone le schede firmate dagli scrutatori (paragrafo 13.4);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (paragrafo 8.1, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

13.7 - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 15 del sabato e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1/EUR. Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 15 del sabato;
- invita i presenti a lasciare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne natural-

mente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;

- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013; ; art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2024).

PARTE TERZA OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 14 LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

14.1 - Ricostituzione del seggio alle ore 15 del sabato

Anche prima delle ore 15 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del mattino, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 4.1 e 9.1.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del mattino. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 4.1 e 8.1.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013; art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2024)

14.2 - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato mattina;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

14.3 - Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposita Busta (SD/1/EUR);
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;

- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 15.

CAPITOLO 15 LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

15.1 - Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati:

- a) ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Resta inteso che, **nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso;**

(Cfr. art. 14, primo comma, legge n. 18/1979)

- c) un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali;

(Cfr. artt. 12, decimo comma, e 14, secondo comma, legge n. 18/1979)

- d) il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;
- e) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la

matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;

- f) nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell'annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l'ordine dei voti di preferenza, all'interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall'alto verso il basso;
- g) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;
- h) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957)

Il presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 15.8.

(Cfr. art. 58, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

15.2 - Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di p. s., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscono gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale da cui risulta l'iscrizione alla sezione o un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella singola consultazione.⁷

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

Oltre agli elettori iscritti nella lista sezionale, sono ammessi a votare:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) gli studenti fuori sede temporaneamente domiciliati in un comune italiano situato in una regione diversa da quella del proprio comune di iscrizione elettorale che presentano una attestazione del sindaco del comune di temporaneo domicilio di ammissione al voto nella sezione;

(Cfr. art. 1-ter D.L. n. 7/2024)

4) i componenti del seggio;

5) i rappresentanti di lista, purché siano elettori della circoscrizione elettorale;

6) i candidati presentatisi nella circoscrizione medesima;

7) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957)

8) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

9) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

7 - Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

10) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

- a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;
- b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991; art. 1-ter, comma 7, D.L. n. 7/2024)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 9 e 10 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta (modello n. 21/EUR, uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

15.3 - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

15.4 - Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
 - le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

15.5 - Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (senza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e dicitio spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- a) anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- b) quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- c) lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- d) su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;
- e) infine, se si svolgono contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. Ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse. Anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, uno scrutatore prende nota delle consultazioni alle quali l'elettore medesimo NON partecipa (ad esempio, nel caso che l'elettore ritiri la scheda solo per altre contemporanee consultazioni, annotando nella lista sezionale: "NO Europee").

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (paragrafi 22.1 e 22.2).

(Cfr. artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000, fatta eccezione per le tessere in uso nelle Regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche sono riportate, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al medesimo D.P.R.

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che, avendone fatto domanda nei termini, votano per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono in possesso della tessera il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato.⁸

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione. (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (paragrafi 15.2, numeri 1, 2 e 3). (Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 1-ter D.L. n.7/2024)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2 (n. 9, lett. a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero di tessera.

15.6 - Consegna all'elettore della scheda e della matita e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 15.4 e 15.5, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

È opportuno che il presidente consegni la scheda aperta, per verificare

che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione

In caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni e di consegna, quindi, di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 58, primo comma, T.U. n. 361/1957)

15.7 - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 17.4 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

15.8 - Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio e inserimento della scheda nell'urna

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 17.4.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 17.7, n. 2.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore, e quindi se sia stata autenticata nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;
- accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore riconsegna la scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, tale scheda non è deposta nell'urna ma viene annullata. Per questi casi si veda il paragrafo 17.2.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, si vedano i paragrafi 17.3 e 17.6.

(Cfr. art. 58, commi quarto, quinto e sesto, T.U. n. 361/1957)

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

15.9 - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nei giorni e negli orari specificati, sono le seguenti:

- sabato, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in uomini, donne e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO 16
**PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER
 DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI**

16.1 - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

- a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione della circoscrizione elettorale.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata consegnata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate.

La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

16.2. - Studenti fuori sede ammessi a votare con attestazione del sindaco di temporaneo domicilio

Gli elettori "fuori sede" che, per motivi di studio, sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali

sono iscritti possono votare per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 al di fuori del proprio comune di iscrizione elettorale. In particolare, quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli studenti fuori sede possono votare, previa domanda, nel comune di temporaneo domicilio.

Il comune di temporaneo domicilio, pertanto, previa verifica a cura del comune di residenza che lo studente fuori sede sia in possesso del diritto di elettorato attivo, rilascia allo studente stesso, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

Lo studente vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Al riguardo, non potendosi escludere che lo studente elettore fuori sede, nell'arco delle due giornate di votazione, partecipi alle elezioni europee nel luogo di temporaneo domicilio e ad altre contestuali elezioni nel suo Comune di iscrizione elettorale, è opportuno che nel caso in cui sulla sua tessera elettorale vi sia già il bollo di un'altra sezione, con data 8 o 9 giugno, il presidente del seggio lo ammetta al voto dopo averlo reso edotto sul divieto di esprimere il voto in più sezioni elettorali per una medesima consultazione.

Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Nel registro si prende nota altresì del comune e del numero della sezione elettorale dove lo studente è iscritto.

Inoltre, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda allo studente che si presenta a votare, deve:

- prendere visione dell'attestazione rilasciata dal sindaco del comune di temporaneo domicilio, verificando se la sezione elettorale in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella indicata nell'attestazione stessa;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dello studente; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato, del comune e del numero della sezione elettorale dove lo studente è iscritto;
- apporre sull'attestazione rilasciata dal sindaco l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia nuovamente ammesso a votare.

La scheda che il presidente consegna allo studente è stata già conteg-

giata tra quelle autenticate, tra le quali deve quindi essere prelevata.

I nominativi degli studenti ammessi a votare nella sezione devono essere infine aggiunti in calce alla lista sezionale.

(Cfr. art. 1-ter D.L. n. 7/2024)

16.3 - Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

16.4 - Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati presentatisi nella circoscrizione elettorale; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della circoscrizione.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni purché siano elettori della circoscrizione.

I candidati possono votare in una sezione qualsiasi della circoscrizione elettorale nella quale si sono presentati.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. Tali agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la

data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 1489 decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66)

16.5 - Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta (modello n. 21/EUR, di cui uno per gli elettori di sesso maschile, e un altro per gli elettori di sesso femminile).

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadri o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel ...

... (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

La scheda consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957, art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66)

16.6 - Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2, n. 10.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta (modello n. 21/EUR, di cui uno per gli elettori di sesso maschile, e un altro per gli elettori di sesso femminile) utilizzata per i militari.

La scheda consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

16.7 - Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

16.8 - Elettori disabili fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare in condizioni di disabilità, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o l'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto

- voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap;
- c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale del seggio. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona disabile.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell’elettore accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all’elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all’accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l’elettore in condizioni di disabilità, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell’elettore disabile ammesso al voto

assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).⁹

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

9 - La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359; Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4689; Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5809), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;
- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;

(segue)

- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;
- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formata, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
- al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini

(segue)

cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico;

- il criterio da seguire per l'individuazione degli "impedimenti di analoga gravità" è costituito dalla "evidente somiglianza" con le patologie espressamente indicate dalla legge, "in quanto affliggenti gli occhi e gli arti superiori, oltre alla paralisi che, in mancanza di specificazioni, deve ritenersi affliggente i medesimi arti superiori". Solo in caso di "patologie aventi la medesima afflittività può ritenersi sussistente quella eadem ratio che giustifica il ricorso al voto assistito, il che deve essere escluso nell'ipotesi di patologie implicanti difficoltà di deambulazione e di stazione eretta".

CAPITOLO 17

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

17.1 - Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto e/o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più del necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 5/D/EUR.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).
(Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

17.2 - Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 5/D/EUR.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, commi quarto e sesto, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

17.3 - Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, sesto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.4 - Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta n. 5/D/EUR per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo 15.7), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 5/D/EUR per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

17.5 - Elettore che riconsegna una scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.¹⁰

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 5/D/EUR;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 T.U. n. 361/1957)

17.6 - Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art. 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.7 - Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Qualora si svolgano contemporaneamente più consultazioni, l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può

10 - Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; 21 maggio 2010, n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto (ad esempio, per avere scritto la preferenza in uno spazio diverso da quello corrispondente al proprio candidato), può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre una indicazione chiara e valida di voto.

legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un'altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante (paragrafo 15.5, lettera e).

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 15.4 e 15.5 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

- 1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 22.1. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (paragrafi 15.4, 15.5 e 15.6) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;
- 2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 62, 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 18

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

18.1 - Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.
(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (paragrafo 8.3, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione nei luoghi di cura o di detenzione (modello n. 22/EUR, uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (paragrafo 18.2).
(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

18.2 - Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente dove gli elettori sono allettati, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EUR);
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EUR). Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel

luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modello n. 22/EUR, uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 17/EUR, per i seggi volanti; modello n. 18/EUR, per i seggi speciali.

Lo scrutatore annota, nel registro, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 15/EUR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 19 VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

19.1 - Votazione dei detenuti.

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

19.2 - Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EUR);
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EUR). Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modello n. 22/EUR, uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte deve essere compilato, in duplice copia, distinto verbale (modello. n.18/EUR).

Lo scrutatore annota, nel registro, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 15/EUR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 20 VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

20.1 - Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (paragrafo 16.8, lettera d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

20.2 - Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni europee, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel

territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione, dello stesso comune o di un altro comune.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 8.2, n. 10.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, alle ore 7,30, e comunque prima dell'insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (paragrafo 8.3, n. 3).

20.3 - Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 9 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare (paragrafo 13.3), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lettera b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lettera c).

20.4 - Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze

dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EUR);
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EUR). Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale (modello n. 17/EUR).

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 20.1, possono essere trattate dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro nu-

mero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 15/EUR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

20.5 - Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale, uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale, uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico (Busta n. 2/EUR).

CAPITOLO 21 **CHIUSURA DELLA VOTAZIONE**

21.1 Operazioni di votazione fino alle ore 23 del sabato. Sospensione della votazione. Riapertura delle operazioni di votazione alle ore 7 della domenica. Chiusura della votazione alle ore 23 della domenica

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 del sabato.

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sospende le operazioni di votazione. A tal fine, come già avvenuto per la sospensione delle opera-

zioni elettorali tra il sabato mattina e il sabato pomeriggio (paragrafo 13.7), sigilla con strisce di carta la fessura dell'urna contenente le schede votate e la cassetta o scatola contenente le schede autenticate e richiude in un unico plico, riutilizzando la Busta n. 1/EUR, tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di voto già compiute e quelle da compiere il giorno seguente. Per sigillare l'urna, la cassetta o scatola con le schede autenticate e il predetto plico, vengono apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori e degli elettori presenti o dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

La mancata sigillatura dell'urna e della cassetta o scatola con le schede autenticate, con l'apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori, e la mancata formazione e chiusura del plico con gli atti della votazione producono la nullità delle operazioni elettorali.

Il presidente, quindi, rinvia le ulteriori operazioni di votazione alle ore 7 della domenica, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

Il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica.

Come già avvenuto prima di iniziare le operazioni di voto del sabato (paragrafi 14.1 e 14.2), il presidente, dopo avere constatato l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, all'urna contenente le schede votate, alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate ed al plico contenente gli atti della votazione (Busta n. 1/EUR), apre il plico medesimo, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 23 della domenica.

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Il presidente può altresì disporre che la forza pubblica regoli l'ordinato afflusso degli elettori che siano ancora in fila fuori dai locali del seggio, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013; art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2024)

21.2 - Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta

- o scatola con le schede autenticate;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico (Busta n. 8/EUR) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative.

CAPITOLO 22 LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

22.1 - Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 16, terzo comma, legge n. 18/1979; art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

(Cfr. art. 58, quinto comma, testo unico n. 361/1957)

- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione o un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (paragrafo 16.1)¹¹

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 3) il numero degli studenti "fuori sede" temporaneamente domiciliati in quel comune che hanno votato nella sezione presentando un'attestazione rilasciata dal sindaco (paragrafo 16.2);

(Cfr. art. 1-ter, comma 7, D.L. n. 7/2024)

11 - Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

- 4) il numero degli elettori non deambulanti;
(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)
- 5) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;
- 6) il numero dei candidati della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo;
(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957)
- 7) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)
- 8) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)
- 9) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.
(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 7) e 8) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta (modello n. 21/EUR). Gli elettori di cui al numero 9) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (modello n. 17/EUR).

Per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato presso seggi costituiti in luoghi di cura o di detenzione, cioè, rispettivamente: nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Se si svolgono contemporaneamente più consultazioni, anche nelle liste

elettorali aggiunte si è presa nota delle consultazioni per le quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda (paragrafo 15.5, lettera e).

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (paragrafo 17.1);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (paragrafo 17.2);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo 17.3);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo 17.4).

22.2 - Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda (paragrafo 17.7, n. 1), oppure hanno votato solo per altre consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato soltanto nel verbale del seggio):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (paragrafo 16.1);
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (paragrafo 20.4).

22.3 - Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla for-

mazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione (Busta n. 2/EUR).

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in uomini e donne;
- b) la lista elettorale aggiunta dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- c) le liste elettorali aggiunte (modello n. 21/EUR, maschile e femminile) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- d) le liste elettorali aggiunte (modello n. 22/EUR, maschile e femminile) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato, rispettivamente, in luoghi di cura o in luoghi di detenzione;
- e) l'elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione;
- f) l'elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli studenti "fuori sede" temporaneamente domiciliati nel comune che sono stati ammessi a votare nella sezione;
- g) i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera elettorale degli elettori che hanno votato nella sezione o in luoghi di cura o in luoghi di detenzione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

Il predetto plico (Busta n. 2/EUR), infine, viene sigillato e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione (Busta n. 3/EUR), verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

22.4 - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 22.5 e 26.7, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato mattina subito dopo la costituzione del seggio (paragrafo 13.3).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione

- pur non essendovi iscritti (paragrafo 15.2, numeri da 1 a 2 e da 4 a 10);
- 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato mattina;
 - 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (paragrafo 17.1);
 - 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (paragrafo 17.5).

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

22.5 - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 3/EUR, contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate.

Il predetto plico (Busta n. 3/EUR), per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 22.3 contenente le liste sezionali e i registri per l'annotazione del numero di tessera (Busta n. 2/EUR), viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 67, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

Nel caso di svolgimento contemporaneo di altre consultazioni, le operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1) e le altre descritte nei paragrafi successivi devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio per le elezioni europee.

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO 23 LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

23.1 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

(Cfr. artt. 66, secondo comma, e 68 T.U. n. 361/1957)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 9.3.

CAPITOLO 24 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

24.1 - Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 22.1 a 22.5, devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.

(Cfr. art. 16, terzo comma, legge n. 18/1979)

24.2 - Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate per cause di forza maggiore

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio per l'elezione del Parlamento europeo non possono essere completate entro il predetto termine delle 12 ore dal loro inizio, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio elettorale provinciale. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al sindaco del Comune un esemplare del verbale, l'urna, la cassetta o scatola e il plico anzidetto. Il sindaco provvederà al sollecito inoltro di tale materiale elettorale alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna all'Ufficio elettorale provinciale.

(Cfr. art. 73 T.U. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 25 SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

25.1 - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si effettua, nelle cinque circoscrizioni elettorali indicate al paragrafo 13.1, a scrutinio di lista.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste sono attribuite agli Uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti d'appello dei cinque capoluoghi di circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) e all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, mentre le operazioni relative alla proclamazione degli eletti sono di competenza esclusiva dei primi. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di riparto e assegnazione dei seggi, cioè i voti di lista e i voti di preferenza.

Principio fondamentale di tutti i sistemi elettorali basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido.

Di conseguenza, il numero totale dei voti di lista validi, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Ogni elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Come già detto, **nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso.** Per altri dettagli, si veda al paragrafo 15.1.

25.2 - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.¹²

12 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti o erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più rettangoli contenenti i contrassegni di lista. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista nel cui rettangolo insiste la parte prevalente del segno stesso.

(Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.¹³

13 - Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di validità o riconoscibilità del voto.

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988);
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda, tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco, cioè segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 5609 del 18-10-2000; n.

- 1897 del 2-4-2001; n. 6052 del 3-12-2001; n. 374 del 4-2-2004;);
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);
 - l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
 - la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocese-gno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
 - l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005);
 - l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
 - la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
 - la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).

Inoltre, sempre in tema di validità e non riconoscibilità del voto:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome

(segue)

del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome (“Saco” anziché “Sacco”) non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);
- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ictu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).

Secondo la giurisprudenza, quando il legislatore utilizza l'espressione “in modo inoppugnabile” per identificare da quali scritture o segni anomali si evinca l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non si avrebbe esclusivo riferimento al caso, meramente scolastico, in cui l'elettore sottoscrive il voto con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, “al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato”, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento “solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare il nominativo del candidato suffragato” (Sez. II, n. 5428 del 19 luglio 2021; Sez. III, n. 4523 del 27 ottobre 2016; Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016).

Costituiscono pertanto segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);
- costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nella espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005);
- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015);
- scheda contenente crocesegno sia nel riquadro della lista n. 1 che in quello della lista n. 2: il crocesegno sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l'intento di cancellarlo, mentre il crocesegno sulla lista n. 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista n. 1 è scritto a caratteri maiuscoli "SI". L'apposizione della parola "SI" a fianco del riquadro della lista contrassegnata "può costituire segno di riconoscimento, con la conseguente nullità del voto espresso, inficiato per la sua intrinseca contraddittorietà e incertezza peraltro, e irrimediabilmente, dal fatto che l'elettore ha apposto due croci su entrambe le liste e ha poi effettuato delle cancellazioni, apponendo infine la dicitura 'SI' accanto alla lista n. 1, sul lato destro della stessa" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- l'apposizione di un doppio crocesegno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno sotto il relativo riquadro non chiaramente identificabile, somigliante ad una lettera "M" (Sez. II, n. 5751 dell'11 luglio 2022).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclu-

(segue)

sivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Inoltre, depone per la riconoscibilità del voto, e quindi per la non riconducibilità ad alcun candidato e relativa lista, l'aver apposto un segno sui simboli di due liste (lista n. 1 e lista n. 2) con l'indicazione del nome "Cavale Maria" nello spazio riservato alla lista n. 1 e l'indicazione "Cavaleri Maria" nello spazio riservato alla lista n. 2, non potendosi ricavare l'intenzione dell'elettore di votare la lista n. 1 e di attribuire la preferenza alla candidata di tale lista Silvana Cavaleri (Sez. II, n. 5809 del 9-8-2021).

Si riportano alcune altre massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, sempre riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di univocità e di attribuzione del voto di lista e/o di preferenza o di annullamento del voto stesso.

Il voto è stato ritenuto valido, in tutto o in parte, nelle seguenti fattispecie:

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- voto espresso indicando prenomi erranei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. III, n. 2322 del 9 aprile 2019; Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'ele-

(segue)

tore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno (come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco) è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001; Sez. V, n. 6685 del 14 novembre 2006);
- voto espresso con la croce sul simbolo della lista n. 1 e la preferenza per un candidato della lista n. 2. Il voto di lista è valido, mentre è inefficace soltanto la preferenza per il candidato di altra lista. In particolare nei comuni sino a 15.000 abitanti, è "da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce", mentre il voto di preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista è nullo; "il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari" (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020; Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020; Sez. V, n. 2087 del 19 maggio 2016; Sez. V, n. 1477 del 13 aprile 2016; Sez. V, n. 5643 del 26 settembre 2006; Sez. V, n. 158 del 9 febbraio 1996);
- voto espresso con croce apposta sul simbolo della lista n. 1 e preferenza assegnata al candidato della medesima lista n. 1, TIZIO, sia nel riquadro della lista n. 1 che nel riquadro della lista n. 2. Il voto per la lista n. 1 è valido. La scheda, lungi dal palesare qualsivoglia segno di riconoscimento, ha solo inteso esprimere due volte la medesima preferenza per il candidato della lista votata non solo nell'apposito riquadro di tale lista, ma anche in quello di altra lista, "con la conseguenza che è inefficace il voto di preferenza, peraltro pacificamente riconducibile comunque alla lista n. 1 e doppiato, per mero errore, anche nel riquadro della lista n. 2, ciò che rende inefficace, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 1960, la preferenza per il candidato della lista n. 1, stante l'incertezza del doppio voto di preferenza espresso anche nel riquadro della lista n. 2, ma non certo nullo il voto chiaramente espresso per la lista n. 1" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- croce sul simbolo di una lista e preferenza a Maria ROSSI (nome di fantasia), nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista votata, tra i cui candidati vi è Antonio ROSSI (nome di fantasia), ma non candidata in nessuna delle liste ammesse. L'indicazione di Maria ROSSI, pur determinando l'inefficacia della preferenza, non genera incertezza in ordine

(segue)

all'attribuzione del voto alla lista, alla quale appartiene il candidato Antonio ROSSI, avendo l'elettore confuso il candidato con la vicepresidente della comitato promotore della lista votata. L'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, perché tale errore ben può essere un mero difetto mnemonico (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);

- croceseugno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure croceseugno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 che della lista n. 2. Il voto è valido sia per la lista n. 2 che per il candidato consigliere della medesima lista. Dinanzi ad un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per "rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato" (Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020);
- erronea indicazione del prenome di un candidato, anche con l'uso di nomignoli ricorrenti in una piccola realtà locale con i quali il candidato stesso viene riconosciuto dalla collettività quasi ormai in sostituzione del nome vero di battesimo (come può accadere per "Pepè" o "Peppinuzzo" a significare il nome "Giuseppe" oppure "Enzo" per "Vincenzo"). Ciò non inficia la validità del voto, men che mai di lista, perché non implica di per sé alcuna incertezza circa la volontà dell'elettore né configura un callido mezzo per identificare il votante e, dunque, un segno di riconoscimento. Tale errore può dipendere anche da un mero difetto mnemonico. Considerazioni analoghe possono valere anche per l'erronea indicazione del cognome del candidato ("Trometta" al posto di "Trombetta") (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

Il voto è stato dichiarato nullo nelle seguenti altre fattispecie:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22 aprile 1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19 giugno 1981);
- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- è nullo il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo

(segue)

- stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28 maggio 2004);
- scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21 novembre 2007);
 - crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 1 nello spazio destinato al voto di preferenza della lista n. 2. Il voto non è valido, perché non univoco. Il dubbio derivante dal fatto che l'elettore ha sbarrato entrambi i simboli delle due liste, indicando la preferenza per il candidato consigliere della lista n. 1 in uno spazio errato, cioè nello spazio della lista n. 2, lascia una insuperabile incertezza sulla sua effettiva volontà di votare la lista n. 1 e di ricondurre l'indicazione del candidato consigliere votato della lista n. 1 alla effettiva volontà di votare solo questa lista e non, invece, all'erroneo convincimento che egli militasse nella lista n. 2, con la conseguente invalidità, radicale e totale, dell'intero voto espresso (Sez. III, n. 7485 del 2 novembre 2019 e n. 7385 del 24 novembre 2020);
 - crocesegno sulla lista n. 2 e voto di preferenza per il candidato a sindaco della lista n. 1 nello spazio per la preferenza della lista n. 2 (nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti). Il voto appare irrimediabilmente equivoco e la scheda è nulla. Non può affermarsi né che l'elettore volesse ricondurre il nominativo del candidato sindaco alla lista n. 1, né, al contrario, che l'elettore volesse votare la lista n. 2 nell'erroneo convincimento che quello votato fosse il candidato sindaco di quest'ultima lista (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall' elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

CAPITOLO 26 LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

26.1 - Inizio dello scrutinio

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

26.2 - Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore nero (modello n. 23/EUR) e l'altro con frontespizio di colore rosso (modello n. 24/EUR), distintamente predisposti per ciascuna circoscrizione elettorale.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- d) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- e) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

- f) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- g) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autentiche non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957).

26.3 - Schede nulle e schede bianche

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.

- 1) **Schede nulle** – Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:
 - a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 15 legge n. 18/1979 e tabelle B e C allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
 - c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non uni-

voco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza.

(Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957)

- 2) **Schede contenenti voti di preferenza nulli** – I casi di nullità del voto di preferenza erano indicati dagli artt. 59, 60, 60-bis e 61 del T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957. Tali articoli sono stati sostituiti o abrogati, in quanto nel sistema di elezione della Camera non è più disciplinata l'espressione di voti di preferenza. Il citato articolo 60 è tuttavia riportato nell'appendice normativa, in nota, potendosene ricavare principi tuttora applicabili.

L'elettore esprime il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, fino a un massimo di tre. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

La validità del voto di preferenza deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: deve essere ritenuto valido, ad esempio, anche se espresso con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto.

È utile ricordare, in tema di salvaguardia della validità del voto di preferenza, la disposizione, sebbene abrogata, dell'art. 60-bis del medesimo T.U. n. 361/1957: "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo". Tale disposizione è pure riportata nell'appendice normativa, in nota.

ATTENZIONE: i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) di cui al punto 1) determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.

- 3) **Schede bianche** – Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collo-

cazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come “parte interna “ o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5/C/EUR e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti di preferenza nulli, anch’esse man mano accantonate e raccolte in distinta fascetta, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 4/EUR, insieme alle schede valide.

(Cfr. artt. 68, comma 3-bis, 69, 70 e 71, comma terzo, T.U. n. 361/1957)

26.4 - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo 26.7) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (totale A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (paragrafo 17.1);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (paragrafo 17.2);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno resti-

tuite (paragrafo 17.3);

- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (paragrafo 17.4).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede contenenti voti di lista nulli, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco;
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale e nel relativo riquadro delle tabelle di scrutinio, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

26.5 - Schede con voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (paragrafo 4.3).

Il principio fondamentale, come già detto (paragrafi 25.2 e 26.3), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale e nel relativo riquadro delle tabelle di scrutinio deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti alle liste contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- la lista il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

Parimenti, qualora la contestazione abbia ad oggetto voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, devono essere indicati:

- il candidato (o i candidati) il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale provinciale presso il tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il capoluogo di provincia, che decide

sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni lista e a seconda dei motivi di contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 5/A /EUR;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 5/B/EUR.

(Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957)

26.6 - Operazioni di controllo dello spoglio

Dopo aver terminato lo scrutinio, il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti di lista validi;
- b) conta le schede contenenti voti di lista validi, ivi comprese le schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente assegnati e quelle valide per il voto di lista ma contenenti anche voti di preferenza dichiarati nulli;
- c) conta le schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

26.7 - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

- A) Il numero complessivo degli elettori della sezione (paragrafo 13.3) si ricava dalla somma di:
 - 1) numero degli elettori iscritti nella sezione o assegnati alla sezione stessa;

- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
 - 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;
- detratto il:
- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.
- B) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:
- 1) numero degli elettori di cui alla lettera A) (paragrafo 13.3);
 - 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (paragrafo 22.4).
- C) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2.
- D) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 22.5.
- E) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:
- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (paragrafo 26.4, totale A);
 - 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (paragrafo 26.4, totale B).
- F) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:
- 1) schede spogliate contenenti voti di lista validi (compreso quelli contestati e provvisoriamente assegnati e quelli contenenti voti di preferenza dichiarati nulli);
 - 2) schede bianche;
 - 3) schede nulle (paragrafo 26.4, totale A + totale B);
 - 4) schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente NON assegnati.

Il numero complessivo di cui alla lettera C) deve coincidere con quello di cui alla lettera F).

26.8 - Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei due paragrafi precedenti:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;

- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio (modello n. 15/EUR).

(Cfr. artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

26.9 - Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio

Il presidente compila altresì un estratto del verbale del seggio concernente il risultato della votazione e dello scrutinio (modello 16/EUR), lo inserisce nella Busta n. 7/EUR e lo rimette al Sindaco del comune per il successivo inoltro alla Prefettura – U.T.G.

26.10 - Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- A) le schede valide (ivi comprese quelle contenenti voti validi per la lista ma contenenti anche voti di preferenza nulli) e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 4/EUR.

Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La Busta n. 4/EUR deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del Comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

(Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

- B) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 5/A/EUR;
- C) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 5/B/EUR;
- D) le schede bianche e le schede nulle vanno chiuse nella Busta n. 5/C/EUR;
- E) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza

firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5/D/EUR;

- F) le anzidette Buste n. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D/EUR sono riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5/EUR.

Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

La Busta n. 5/EUR deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio elettorale provinciale;

- G) l'altro esemplare del verbale va chiuso nella Busta n. 6/EUR e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del Comune.

CAPITOLO 27

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

27.1 - Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni regionali o comunali, il presidente rinvia le operazioni del seggio alle ore 14 del lunedì, ora in cui avrà inizio lo scrutinio per le predette elezioni.

(Cfr. art. 2, primo comma, lettera c, decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013) art. 1, comma 3, lettera d), D.L. n. 7/2024).

27.2 - Confezione del plico con il materiale da restituire.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 8/EUR:

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;

- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio

La Busta n. 8/EUR, sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO MATTINA DOPO
L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 1/EUR	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2/EUR	1) Lista (maschile e femminile) degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte (maschile/femminile) per la votazione dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) (modello n. 21/EUR) 3) Liste elettorali aggiunte (maschile/femminile) per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione (modello n. 22/EUR) 4) Elenco, predisposto dal Comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare 5) Registri (maschile/femminile) per l'annotazione del numero della tessera elettorale personale degli elettori che votano nella sezione o in luoghi di cura o di detenzione.	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 3/EUR	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 2) Schede avanzate non autenticate	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
<p>BUSTA n. 4/EUR</p>	<p>1) Schede valide 2) Tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in nero (modello n. 23/EUR) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (da individuare all'interno del fascicolo dei moduli di ricevuta, modello n. 20/EUR)</p>	<p>Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune</p>
<p>BUSTA n. 5/EUR</p>	<p>1) Verbale delle operazioni del seggio elettorale - primo esemplare (modello n. 15/EUR) 2) Tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso (modello n. 24/EUR) 3) Carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio elettorale 4) Altri atti da allegare al verbale: <ul style="list-style-type: none"> • verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti - primo esemplare • estratto del verbale di nomina degli scrutatori • atti di designazione dei rappresentanti di lista • certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore • attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato in una sezione priva di barriere architettoniche </p> <p>5) Buste n. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D/EUR)</p>	<p>Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per il tramite del Comune</p>

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 5/A/EUR	Schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative	Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per il tramite del Comune
BUSTA n. 5/B/EUR	Schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e carte relative	Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per il tramite del Comune
BUSTA n. 5/C/EUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede nulle 2) Schede bianche 	Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per il tramite del Comune
BUSTA n. 5/D/EUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede deteriorate 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto 	Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per il tramite del Comune

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 6/EUR	1) Verbale delle operazioni del seggio elettorale - secondo esemplare (modello n. 15/EUR) 2) Verbali delle operazioni dei seggi speciali e "volanti" - secondo esemplare	Segreteria del Comune
BUSTA n. 7/EUR	Estratto del verbale delle operazioni del seggio elettorale con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 16/EUR)	Prefettura – U.T.G., per il tramite del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 8/EUR	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale	Segreteria del Comune, per la successiva restituzione alla Prefettura – U.T.G. del materiale elettorale di proprietà dello Stato

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati¹

Omissis

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

Omissis

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione,² i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi au-

1 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione ("dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica"), si veda, limitatamente allo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, l'art. 1, comma 2, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, riportato a pag. 217. Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l'anno 2024 quelle contenute negli artt. 45, ultimo comma, 46, primo comma, 64 e 64-bis del presente testo unico, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale o al tagliando del certificato elettorale, contenuto in vari articoli del presente testo unico di seguito riportati (artt. 49, 50, 51, 55, 67, 104) deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, alla tessera elettorale o al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti.

2 - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 171].

torizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.³

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;

3 - L'art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato l'art. 25, primo comma, secondo periodo, del T.U. n. 361/1957 prevedendo che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere comunicato al segretario del comune entro il "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata".

- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Omissis

Art. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico⁴.

Art. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

4 - Si veda il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 211.

Art. 34

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.⁵

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Omissis

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

5 - Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979. La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 169].

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

Art. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV ***Della votazione***

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]⁶ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

Abrogato

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore [otto del giorno seguente]⁷, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

Alle ore [otto antimeridiane della domenica fissata]⁸ per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

6 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

7 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione, vedasi nota 1 a pag. 121.

8 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione, vedasi nota 1 a pag. 121.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁹ ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

9 - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*)

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione],¹⁰ risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

10 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52¹¹

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]¹² delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53¹³

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

11 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 152.

12 - A norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 223/1967, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

13 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 152.

Omissis

Art. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.¹⁴

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.¹⁵

14 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. n. 299/2000 [pag. 191] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

15 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58 ¹⁶

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla

16 - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi quarto e sesto del presente articolo devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata], stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Abrogato

Art. 59

1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

Art. 59-bis

1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

4. - 5. *Abrogati*

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Artt. 60 - 60-bis - 61

Abrogati^{17 - 18 - 19}

17 - L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 1993, n. 277. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime".

18 - L'art. 60-bis, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è stato poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 277/1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60-bis

1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

19 - L'art. 61, concernente la possibilità di esprimere voti di preferenza scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali i candidati preferiti sono contrassegnati nella lista, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, emanato a seguito di referendum popolare ex art. 75 Cost.

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]²⁰ col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64²¹

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

20 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

21 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione, vedasi nota 1 a pag. 121.

Art. 64-bis²²

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Omissis

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V
Dello scrutinio

Art. 67²³

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario, il quale ne rilascia ricevuta;

22 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione, vedasi nota 1 a pag. 121

23 - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" contenute nel presente articolo.

- 3) estraie e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]²⁴ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore] del circondario.²⁵

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68²⁶

1 - 2 *Abrogati*

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estraie successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

24 - Le parole tra parentesi quadra: "appendice o senza il numero o", devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

25 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale (o alle sue sezioni distaccate).

26 - Si riporta di seguito l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente straordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72 ²⁷

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] ²⁸ bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Abrogato

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura],²⁹ ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

27 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136/1976 [pag. 151].

28 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

29 - Ora: "tribunale" (o sezione distaccata di tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).

Art. 73

Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annessi, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltrare alla cancel-

leria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna.³⁰⁻³¹

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

- 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda

30 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale (o alla sezione distaccata del tribunale).

31 - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 137/1976, che si riporta di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltrare al pretore (ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale)".

necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Omissis

TITOLO VII ***Disposizioni penali***³²

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Omissis

32 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate negli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

*Omissis*Art. 100³³

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000] .

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

Art. 101

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disor-

33 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001: "Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro".

dini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono

all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Omissis

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.³⁴

34 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000].³⁵

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda].³⁶

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Abrogato

Omissis

35 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

36 - Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Omissis

Art. 119³⁷

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.³⁸

Omissis

37 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*):
 “Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

“Art. 3 – Omissis ”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

38 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*).

Tabella D Bollo della sezione

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata,³⁹ cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.



39 - Si veda l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223
Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali¹

Art. 1

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Omissis

Art. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Art. 32-ter

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale, contenuto negli articoli 32-bis e 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, deve intendersi sostituito dal riferimento alla tessera elettorale.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Omissis

Art. 7

1. I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36¹, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]² che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.³

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico ⁴ deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore].

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente in-

-
- 1 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti e le schede autenticate avanzate a chiusura delle operazioni di votazione.
 - 2 - Ora: tribunale (o sezione distaccata del tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).
 - 3 - A norma dell'art. 75, sesto comma, del T.U. n. 361/1957, "le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto" dello stesso articolo "sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
 - 4 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio del medesimo.

dicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁵, risultanti dal certificato elettorale⁶, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.⁷

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano

5 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

6 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale" deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

7 - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. n. 299/2000 riportato a pag. 192

appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.⁸

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

8 - L'art. 53 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 130.

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

Omissis

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Omissis

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Omissis

TITOLO III

Procedimento elettorale

Omissis

Art. 12

Omissis

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o

gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

Omissis

TITOLO IV **Votazione**

Art. 14

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. ¹

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

¹ - Il primo comma dell'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 22 aprile 2014, n. 65.

Art. 16²

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V
Scrutinio**Art. 17**

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Omissis

TITOLO VI
Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei paesi membri della comunità europea

Omissis

2 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione ("dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica"), si veda, limitatamente allo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, l'art. 1, comma 2, del D.L. 7/2024, riportato a pag. 217. Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l'anno 2024 quelle contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo³ che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale.⁴ Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Omissis

TITOLO IX

Omissis

Art. 51

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

3 - L'art. 26 della presente legge è stato abrogato. Gli elettori di cui al presente articolo 38 sono ora individuati dall'art. 3, commi 1 e 3, del D.L. n. 408/1994 (elettori italiani residenti o che si trovino per motivi di lavoro o di studio negli altri Paesi membri dell'Unione europea, e loro familiari conviventi, che possono votare presso le sezioni elettorali istituite nel territorio di tali Paesi).

4 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale" deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

TABELLA A
Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I- Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II- Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III- Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV- Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia Basilicata - Calabria)	Napoli
V Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

TABELLA B

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 2 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> mm 30 4 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 5 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 6 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 7 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> mm 30 8 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 9 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 10 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> mm 30 11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> mm 30 12 </div>	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA C

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

<p>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione).....</p>	<p>CIRCOSCRIZIONE (regioni).....</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p>	
<p>.....</p>	

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Art. 1¹

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

5. *Omissis*

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
- b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.²

1- A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

2- Sui compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, si vedano, sia per il caso di abbinamento con altre consultazioni elettorali che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, rispettivamente, i commi 3, lettera e), e 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2024, riportati a pag. 217.

Omissis

Art. 4

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostit-

tuzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-bis

Abrogato

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Omissis

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponcano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitual-

mente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché proponcano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. *Omissis*
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13

marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14¹

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

1 - I commi 1 e 2 dell'art. 14 sono stati, da ultimo, sostituiti o modificati dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dall'art. 4-quater del D.L. n. 7/2024.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Omissis

2 - Si riporta l'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*):

“Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni

1. Omissis

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allcata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tesera elettorale".

Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.²


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3

Omissis

2 - Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale¹ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

APPENDICE NORMATIVA

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tesera elettorale".

DECRETO-LEGGE 21 maggio 1994, n. 300 *

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative¹

Art. 1

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

Omissis

- d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;
- e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;²
- f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

* - Convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453

1 - Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e/o amministrative con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, si vedano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 7/2024 riportate a pag. 217

2 - Il testo unico richiamato alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo è quello delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Omissis

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408 *

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

Art. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

Omissis

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

- a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
- c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di supera-

* - Convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

mento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Omissis

Art. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

Omissis

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

Omissis

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4

Adempimenti preliminari

Omissis

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apposti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Omissis

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Omissis

Art. 2

1. *Omissis*

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Omissis

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Omissis

Art. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
- b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
- c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
- d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
- e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.¹

Omissis

¹ - In attuazione del presente articolo, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, riportato a pag. 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

CAPO I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

Art. 4

Omissis

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto¹ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

1 - Le tabelle A, B, C e D sono state da ultimo sostituite con decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2023, anche mediante l'eliminazione, tra le avvertenze contenute nella 1^a parte delle tabelle A, B e C, del riferimento al testo della disposizione, già prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione, che, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, limitava l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica agli elettori che avessero superato il venticinquesimo anno di età.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione,² nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - [Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali],³ tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2 - Il riferimento al testo della disposizione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, che, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, limitava l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica agli elettori che avessero superato il venticinquesimo anno di età, deve ritenersi ora superato.

3 - Ora: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riser-

vatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.⁴

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

Omissis

4 - Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali *Abrogato*⁵

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità per-

5 - Si riporta la disposizione di cui all'art. 1, comma 400, lett. g) della legge n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*):

“g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. è abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

sonale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (Seconda parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO



















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tabella B (Prima parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige


<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	 <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">TESSERA ELETTORALE</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">N. 00000000</p>									
<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>	<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____ <i>Il Sindaco/Il Commissario</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Numero tessera Elettorale</td> <td style="width: 33%;">Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo della sezione</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo dell'elettore/elettice</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Date di aggiornamento</td> <td>_____ <i>Il Sindaco/Il Commissario</i></td> </tr> </table>	Numero tessera Elettorale	Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____	Indirizzo della sezione	_____	Indirizzo dell'elettore/elettice	_____	Date di aggiornamento	_____ <i>Il Sindaco/Il Commissario</i>
Numero tessera Elettorale	Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____									
Indirizzo della sezione	_____									
Indirizzo dell'elettore/elettice	_____									
Date di aggiornamento	_____ <i>Il Sindaco/Il Commissario</i>									
<p>Circoscrizione o regione</p> <p>_____</p> <p>Collegio</p> <p>_____</p>	<p>Parlamento europeo</p> <p>_____</p> <p>Senato della Repubblica</p> <p>_____</p> <p>Camera dei deputati</p> <p>_____</p> <p>Provinciali</p> <p>_____</p> <p>Circoscrizionali</p> <p>_____</p>	<p>AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 103 del DPR n. 361/1957 o dell'art. 97 del DPR n. 570/1960.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di compilazione, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa denuncia del titolare, corredata dalla denuncia presentata al competente ufficio di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.</p> <p style="font-size: 0.8em;">LEGE SGA - G.C.V. - ROMA</p>								

Tabella B (Seconda parte)


Modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
4	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
5	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE		
6	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE				
7	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE				
8	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE				
9	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE				

Tabella C (Prima parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

 <p>Unità Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE N. 00000000</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/1957 o dell'art. 87 del D.P.R. n. 570/1980.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.</p> </div>												
<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Collegio</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Circoscrizione o regione</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Parlamento europeo</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Senato della Repubblica</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Camera dei deputati</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><i>Circoscrizioni</i></td> </tr> </table>		<i>Collegio</i>		<i>Circoscrizione o regione</i>		<i>Parlamento europeo</i>		<i>Senato della Repubblica</i>		<i>Camera dei deputati</i>		<i>Circoscrizioni</i>
	<i>Collegio</i>												
	<i>Circoscrizione o regione</i>												
	<i>Parlamento europeo</i>												
	<i>Senato della Repubblica</i>												
	<i>Camera dei deputati</i>												
	<i>Circoscrizioni</i>												
<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____ / Il Sindaco/Il Commissario</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Numero Tessera Elettorale _____</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Indirizzo della sezione _____</td> <td style="padding: 5px;">Indirizzo dell'elettore/elettice _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Data di aggiornamento _____</td> <td style="padding: 5px;">/ Il Sindaco/Il Commissario</td> </tr> </table>	Numero Tessera Elettorale _____	Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____	Indirizzo della sezione _____	Indirizzo dell'elettore/elettice _____	Data di aggiornamento _____	/ Il Sindaco/Il Commissario						
Numero Tessera Elettorale _____	Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____												
Indirizzo della sezione _____	Indirizzo dell'elettore/elettice _____												
Data di aggiornamento _____	/ Il Sindaco/Il Commissario												

192/84 - G.C.I. - ROMA

Tabella C (Seconda parte)
Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO




















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tabella D (Prima parte)
Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI



TESSERA ELETTORALE
N. 000000000

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/1957 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/1960.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Collegio

Circoscrizione o regione

Parlamento europeo

Circoscrizioni

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Lungo e data di nascita _____

Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale _____ Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____



















Indirizzo dell'elettore/eletttrice _____

Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario

SPZS SPA - C.C.P. ROMA

Tabella D (Seconda parte)
Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
2	5	8	11	14	17
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
3	6	9	12	15	18
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE	BOLO DELLA SEZIONE

LEGGE 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art. 2

Membro del Parlamento europeo

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
omissis.

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
omissis.

3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.

Omissis

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1*

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certi-

* - Convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

ficato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su pro-

posta dell'ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Omissis

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49 *

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.¹

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2

Omissis

* - Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96

1 - L'art. 1, comma 400, lett. l) della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha soppresso il secondo periodo del presente comma, che così disponeva: "Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro".

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

Omissis

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

Omissis

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Omissis

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

Art. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.


Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. *Omissis*

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

omissis

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

omissis

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 il secondo periodo è soppresso;

omissis

Omissis

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 1

Omissis

1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Omissis

Omissis

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 *

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Art. 1

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per

* - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024.

l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

Omissis

Art. 1-ter

Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di

appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale spe-

ziale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizza-

zione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Omissis

Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

APRILE 2024